

COMUNE DI VIGNOLA

(Prov. di Modena)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGNOLA E L'ASSOCIAZIONE CIAPPINARI APS PER LA REALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI INIZIATIVE E ATTIVITA' LABORATORIALI E DI INTRATTENIMENTO IN CO-PROGRAMMAZIONE PRESSO IL PARCO DI VILLA TRENTI NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2022.

L'anno 2022 il giorno ventisei del mese di Luglio, nella sede dell'Amministrazione comunale di Vignola, in via Bellucci 1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

L'Amministrazione comunale di Vignola, rappresentata dalla Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva Dott.ssa Maria Rita Santeramo domiciliata per la carica presso la sede del Municipio, che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale di Vignola, con sede in Vignola, via Bellucci n. 1, C.F. 00179790365, in base a Deliberazione di Giunta n.85 del 25/07/2022 di seguito denominata "Amministrazione comunale"

E

L'Associazione Ciappinari aps, con sede in Via Antonio Gramsci 3, 41058 Vignola (MO), cod.fisc. 94205170361, rappresentato dalla Presidente protempore Serena Casella nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED] di seguito denominata "Associazione";

PREMESSO CHE

• l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di

sussidiarietà”;

- l’art. 3, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) prevede che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ha abrogato la precedente legge n. 266 dell’11 agosto 1991, la “legge quadro sul volontariato”;

- richiamato l’art. 55 del suddetto Codice;

- il suddetto Codice all’art. 56 prevede che “le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- la Legge Regionale n. 8/2014 di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile, la quale riconosce all’art. 10 che le Associazioni di promozione sociale sono attori e realizzatori di azioni specifiche, nel proprio ambito di attività, sia in autonomia che in collaborazione con la pubblica amministrazione;

- l’Amministrazione comunale persegue la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/musicale ed aggregativo, attraverso anche la collaborazione con le Associazioni del territorio;

- l’Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di proporre attività culturali di tipo

socio-aggregative di utilità collettiva e interesse generale, così da implementare un presidio coordinato e congiunto con le attività della Biblioteca e della sala di Lettura di Villa Trenti, allo scopo di aumentare l'attività di contrasto al crimine diffuso e al degrado sociale sia durante le ore della giornata che durante le ore serali;

- l'Associazione Ciappinari di Vignola è un'associazione di promozione sociale che ha tra le proprie finalità quella creare una comunità di giovani ragazzi che possano valorizzare le arti e la cultura del territorio vignolese e non solo ed è estremamente propositiva sul territorio di iniziative e attività sociali ed aggregative;

- l'Associazione chiede di co-programmare la realizzazione di attività laboratoriali e di intrattenimento presso il Parco di Villa Trenti;

- l'Associazione e l'Amministrazione comunale dovranno perseguire l'obiettivo congiunto di favorire la partecipazione e il coinvolgimento di differenti pubblici in attività di aggregazione sociale oltre a valorizzare il Parco di Villa Trenti, parte integrante del Polo Culturale di Vignola costituito dalla Biblioteca Comunale e dalla Sala di Lettura di Villa Trenti, e promuovere valorizzare le sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non occasionalmente.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le costituite parti si conviene quanto segue:

Art. 1) - Finalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. La presente convenzione regola i rapporti:

- che si instaurano tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione per la realizzazione di attività laboratoriali e di intrattenimento presso il Parco di Villa Trenti nell'area limitrofa al gazebo e alla Biblioteca, con la possibilità di usare in via temporanea uno spazio quale deposito oltre al locale del bar della Biblioteca e i bagni annessi allo scopo di effettuare gli

incontri, rispettando gli orari di apertura e chiusura del servizio e concordando con il personale comunale la presenza. E' previsto un intervento di frazionamento del sistema di allarme per rendere indipendenti, i locali del bar, dal resto della Biblioteca. A intervento avvenuto sarà consegnato, ad un responsabile designato dall'Associazione, il codice di accesso esclusivamente ai locali del bar per un uso esteso anche oltre gli orari di apertura della Biblioteca. I locali concessi in uso gratuito sono funzionali alla buona riuscita delle attività proposte nel programma dall'Associazione e necessari per riporre gli arredi e i materiali al termine delle iniziative.

Indicativamente le attività e iniziative oggetto della presente convenzione riguardano:

- iniziative ed attività intese a coinvolgere prioritariamente i giovani e i residenti dell'area ma non solo, oltre a favorire la crescita della comunità;
- la promozione e la realizzazione di attività ricreative, di intrattenimento pubblico, costruzione di laboratori di vario genere e per vari target ;
- l'Associazione individuata ha la facoltà di proporre altre iniziative culturali e turistiche.

Le parti, a tal fine, si impegnano a collaborare, co-gestire e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle attività in programma e del territorio di cui in premessa. L'Associazione si impegna, in particolare, ad organizzare, in sinergia con l'Amministrazione comunale e attraverso gli strumenti di cui all'art. 3 - ed a garantire il buon esito e la realizzazione di attività e iniziative di cui si rende protagonista, confrontandosi con l'Amministrazione comunale e definendo congiuntamente le decisioni da prendersi, al fine di definire un calendario omogeneo e condiviso rispetto a quanto proposto nel programma estivo e per gli eventi organizzati dalla stessa Amministrazione e dalle altre realtà associative del territorio per il periodo in considerazione.

Art. 2) - Collaborazione tecnica, strumentale ed operativa

L'Associazione si impegna a realizzare e gestire quanto previsto nel programma da realizzare nel Parco di Villa Trenti, organizzando e gestendo direttamente un eventuale punto ristoro all'interno dello stesso posizionandolo sotto il gazebo, e provvedendo all'allestimento anche dello spazio circostante. L'Amministrazione comunale, in base alle proprie disponibilità, sostiene l'attività dell'Associazione attraverso contributi tecnici e operativi o fornendo servizi, previa apposita pianificazione e organizzazione, compatibilmente con le proprie disponibilità economico-organizzative.

Per l'occasione l'area del Parco di Villa Trenti e eventualmente altre aree, se ritenute necessarie per il buon esito delle iniziative sopra citate, sono prioritariamente destinate allo svolgimento di quanto riportato all'Art. 1, per il periodo in oggetto.

L'Amministrazione comunale può programmare/decidere di organizzare attività ad integrazione di quelle proposte dall'Associazione.

L'Amministrazione comunale concede all'Associazione di installare le proprie strutture ed attrezzature in occasione delle attività e iniziative organizzate, utilizzando gazebo, ombrelloni e strutture rimovibili, utili per lo svolgimento di quanto previsto dalla presente convenzione, tutte a norma e certificate qualora fosse necessario e richiesto dalla normativa. La logistica degli spazi deve essere coerente con quanto previsto dalle norme regolamentari comunali e verificata preventivamente con l'Amministrazione.

L'Amministrazione per le iniziative di cui in premessa, di particolare rilievo per la valorizzazione del Parco e della Biblioteca comunale, concede a favour dell'Associazione, a norma del vigente regolamento comunale CUP Canone Unico Patrimoniale, in uso gratuito l'area del Parco di Villa Trenti ed eventuali altre aree necessarie.

Non sono consentiti lo svolgimento di concerti o eventi di spettacolo senza il nulla osta dell'Amministrazione e degli uffici competenti e previo la richiesta di autorizzazioni e piani

di sicurezza obbligatori e necessari.

Per la realizzazione delle attività l'Amministrazione comunale si impegna a concedere la fornitura dell'energia elettrica presso il gazebo del Parco e l'accesso al quadro elettrico di riferimento, compreso l'uso dei bagni all'interno del bar.

Al fine di agevolare tutte le attività dell'Associazione di cui al presente atto, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire inoltre quali beni strumentali sedie e all'occorrenza tavoli.

L'Amministrazione comunale di Vignola non è tenuta a fornire le seguenti attrezzature: strumentazione tecnica audio/video, personale di servizio.

L'area Parco di Villa Trenti, interessata dalle iniziative, al termine delle attività dovrà essere riordinata e pulita, tutti i rifiuti prodotti devono essere raccolti ed immessi negli appositi contenitori in dotazione. Non è ammesso il deposito di sacchetti contenenti rifiuti presso i cestini presenti nel Parco di Villa Trenti.

L'attività di promozione avverrà in sinergia tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione attraverso la stampa di materiali cartacei coinvolgendo la stamperia comunale ed entrambe le parti si impegnano a diffondere, anche tramite i canali social media, le iniziative previste.

Si applica l'art.5 sulle assicurazioni.

Art. 3) - Tavolo di concertazione per la condivisione della programmazione

In riferimento alla programmazione proposta dall'Associazione, visto l'importanza che riveste per la comunità e i residenti l'area del Parco di Villa Trenti è costituito:

- un Tavolo di concertazione, composto da Sindaco o suo delegato, Responsabile del settore cultura o suo delegato e presidente dell'Associazione o suo delegato per definire congiuntamente le linee principali che caratterizzeranno le iniziative ed approfondirne e poi stabilirne le macro-decisioni in ordine all'organizzazione ed alla fattibilità.

L'Associazione ha la facoltà di proporre all'Amministrazione altri mezzi di comunicazione, realizzati senza oneri per l'Ente in collaborazione con gli uffici preposti.

Art. 4) Rapporti tra Amministrazione comunale e l' Associazione

L'Associazione svolgerà le proprie attività operative e gestionali nel rispetto dei limiti degli indirizzi avuti e dei contenuti condivisi in sede di Tavolo di concertazione e secondo le linee operative decise in sede di gruppo di lavoro per la co-gestione, e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali di settore, osservando i Regolamenti comunali operanti.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione comunale e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della stessa.

L'Associazione facendosi carico della gestione delle iniziative sopraelencate, si impegna a garantire le seguenti attività :

- allestimento degli spazi e in generale degli apparati logistici e di tutte le strutture necessarie nonché la presenza di proprio personale a presidio delle iniziative;
- allestimento temporaneo degli impianti elettrici, acqua e luce;
- allestimento e disallestimento delle sedie e dei tavoli;
- reperimento di fondi da privati, quali sponsorizzazioni, contributi, ecc.;
- cura dei rapporti con altre Associazioni e gruppi culturali, sociali e sportivi;
- espletamento delle pratiche SIAE, nell'eventualità siano necessarie;
- realizzazione grafica e distribuzione del materiale pubblicitario;
- realizzazione delle iniziative e attività e reperimento di tutte le strumentazioni necessarie;
- richieste delle autorizzazioni necessarie e obbligatorie (sanitarie, per spettacoli, conformità delle strutture e ogni altra eventuale);

- rispetto del “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee” in vigore per evitare disturbo della quiete pubblica dei residenti nello svolgimento delle attività proposte sia durante l’arco della giornata e la sera evitando i rumori e gli schiamazzi negli orari destinati al riposo delle persone;
- uso dell’impianto di illuminazione che andrà gestito in autonomia utilizzando l’accesso al quadro elettrico alimentatore della energia elettrica del Gazebo. Al termine di ogni iniziativa e attività l’erogazione di energia elettrica dovrà essere obbligatoriamente staccata intervenendo direttamente sul quadro elettrico di alimentazione;
- pulizie del locale bar e dei relativi bagni dopo ogni uso;
- stipula o possesso di polizza assicurativa come specificato al successivo art. 5;
- gestione amministrativa, tecnica delle iniziative e relativa responsabilità.

Per quanto attiene la promozione delle attività ed iniziative, la comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni od attività svolte dovrà riportare il logo dell’Associazione affiancato a quello dell’Amministrazione comunale e dovrà essere preventivamente condivisa con l’Amministrazione comunale.

Art. 5) - Assicurazione

Per tutte le attività/manifestazioni che organizza, l’Associazione si impegna a stipulare una polizza ovvero essere in possesso di assicurazione di Responsabilità Civile verso i propri associati/volontari e verso i Terzi, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose e animali, per qualsiasi evento che possa verificarsi in dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione, sollevando espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti le attività oggetto della presente convenzione.

Tale polizza di Responsabilità Civile dovrà avere un massimale unico non inferiore a Euro

1.000.000,00 (un milione). All'inizio delle iniziative l'Associazione si impegna a fornire

copia di quietanza del pagamento del premio della stessa all'Amministrazione comunale.

Art. 6) - Personale dell'Associazione

Il personale- volontario o dipendente- addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di

cui alla presente convenzione sarà messo a disposizione dall'Associazione con la possibilità

di collaborazione da parte di personale comunale. Per effetto della presente convenzione,

quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e

l'Amministrazione.

L'Associazione non potrà far carico l'Amministrazione di alcun obbligo fiscale ed

assicurativo, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di

tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri associati, coinvolti nello

svolgimento delle iniziative.

Art. 7) - Ulteriori attività

Le parti convengono di prevedere fin d'ora la possibilità di integrare il presente atto con lo

svolgimento di altre attività, previste e consentite dalla normativa vigente, che la

Associazione si rende disponibile a svolgere nell'interesse collettivo.

L'eventuale integrazione della presente convenzione sarà oggetto di successivo atto.

Art. 8) - Accertamenti e controlli sull'attività

L'Amministrazione comunale di Vignola si riserva ampia facoltà di controllo sull'attività

svolta dall'Associazione rispetto a quelle programmate, anche con l'eventuale

partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni qualora

all'ordine del giorno vi siano punti afferenti le attività oggetto della convenzione e

limitatamente alla trattazione degli stessi.

Art. 9) - Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31 Ottobre 2022.

Art. 10)- Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso di 30 giorni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

L'Amministrazione comunale di Vignola si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti di quanto previsto dalla convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 5;
- frode dimostrata dall'Associazione in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazione o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito delle attività convenzionale;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi

almeno 1 mese prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza

l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 11) - Spese

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico dell'Associazione. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12) - Validità della convenzione

La presente convenzione è valida esclusivamente tra l'Amministrazione comunale e la sottoscrittente Associazione ed è quindi esplicitamente escluso che a quest'ultima possa subentrare in qualsiasi forma, conduzione e modo altro soggetto di ogni natura per qualsivoglia motivo.

Art. 13) - Dati personali

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Amministrazione comunale.

REGISTRAZIONE: Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la stessa natura dell'atto.

Il presente atto composto da numero 11 (undici) pagine scritte per intero e n. 6 (sei) righe della pagina 12 (dodici), e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio

Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Letto, approvato e sottoscritto:

La Responsabile del Servizio Cultura

Associazione Ciappinari aps

Promozione del Territorio Sport e

Il Legale rappresentante

Cittadinanza attiva

Dott.ssa Maria Rita Santeramo

Serena Casella

F.to Maria Rita Santeramo

F.to Serena Casella